

D.L. n. 138 del 13 agosto 2011: la nuova tracciabilità

Con il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la **tracciabilità** delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l'ausilio di intermediari finanziari (*Banche, Finanziarie, Sim, ecc.*)

Di conseguenza, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (*negozianti, rivenditori, ecc.*) possono continuare a farlo, ma al di sotto del **limite di euro 2.500** per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 5.000,00.

Se invece l'operazione comporta un esborso uguale o superiore a 2.500 euro, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la **sanzione amministrativa pecuniaria** che ha previsto, già a far tempo dal 13.05.2010 con il D.L. 78 il **minimo di 3.000 euro**, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come **l'assegno bancario o postale** che riportino (*obbligatoriamente fin dalla sua emissione e con la medesima grafia del compilatore; non deve, quindi, essere aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione "in bianco"*) l'indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale) e su cui sia apposta la clausola di **non trasferibilità**.

La riduzione del limite per l'uso di contanti e assegni opera anche per i **libretti bancari e postali al portatore** (*estinzione o riduzione la di sotto del nuovo limite entro il 30.09.2011- il precedente termine era il 30.06.2011 per il limite di 5.000 euro*).

Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l'importo di € 2.500,00 (*all'epoca di € 5.000*) è riferito alla somma complessiva dell'**operazione unitaria**: pertanto risulterà vietato anche suddividere "artificialmente" un unico importo di € 3.000,00 (*valore dell'operazione di acquisto*) in 3 pagamenti in contanti da € 1.000,00 ciascuno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. **operazioni frazionate**), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale.

Il rilascio di **assegni circolari** e di **vaglia postali** e **cambiari** può essere richiesto per iscritto dal cliente senza apposizione della clausola di non trasferibilità solo per importi inferiori ad € 2.500,00.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita, naturalmente, dal **bonifico bancario** e dalla moneta elettronica, come la **carta di credito, il bancomat o la carta prepagata**.

Sondrio 14 agosto 2011

Zambon Dr. Rag. Giuseppe